



# ROMA CAPITALE

Assessorato alla Mobilità e Trasporti

L'Assessore

M. 114
26 GEN. 2015
Prot. N° QG/ 2514

Al Consigliere Enrico Stefàno  
c/o Gruppo capitolino M5S  
protocollo web Assemblea Capitolina

e, p.c. All'On. Sindaco

Al Presidente dell'Assemblea Capitolina

Al Segretariato – Direzione Generale  
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina  
Servizio Assemblea Capitolina  
(rif. RC 22630/2014)

Loro Sedi

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 527/2014 a firma del Consigliere Stefàno.

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, si sottolinea innanzitutto che l'accertamento degli adempimenti prestazionali richiesti, nonché di eventuali profili di responsabilità ascrivibili alla gestione della società partecipata costituisce, oltre che un'attività doverosa nell'ambito del rapporto obbligatorio instaurato con un soggetto giuridico terzo, anche espressione di quella necessaria opera di vigilanza sull'andamento generale della società partecipata, che è imposto dalle esigenze del c.d. "controllo analogo", prescritto da norme di matrice europea e nazionale quale *condicio sine qua non* dell'*in house providing*.

Al riguardo, la Giunta Capitolina, con memoria del 25 ottobre 2013, si è determinata, conseguentemente, in ordine alla necessità di individuare nuove modalità operative ed organizzative finalizzate a disciplinare i rapporti intercorrenti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l. con l'obiettivo di assicurare un rafforzamento dell'attività di controllo e di verifica dell'operato della medesima società ed all'uopo ha approvato con D.G.C. n. 396/2013, come atto di organizzazione funzionale interna, la ripartizione delle competenze tra Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale, la Ragioneria Generale ed il Dipartimento Mobilità e Trasporti, finalizzata all'esercizio del controllo analogo nei confronti di Roma Metropolitane S.r.l.

Pertanto, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, competente per la gestione delle attività relative alla Convenzione vigente – deliberazione Consiglio Comunale n. 1/2005 –, ha avviato una serie di verifiche sul corretto svolgimento delle attività conferite a Roma Metropolitane, esaminando anche la problematica sollevata dal Consigliere Stefàno con l'interrogazione n. 527/2014.

In merito, il Dirigente della U.O. Monitoraggio, Sviluppo e Controllo dei Sistemi di Trasporto su Ferro, reputa opportuno ricordare che l'art. 9 – Divieto di cessione della Convenzione così recita:



*“È fatto espresso divieto a Roma Metropolitane di cedere la presente Convenzione a terzi senza la preventiva autorizzazione del competente organo del Comune. Roma Metropolitane potrà, tuttavia, nel rispetto della vigente normativa, stipulare contratti per l'affidamento a terzi, sotto la propria responsabilità, di prestazioni correlate alle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto delle norme pro-tempore vigenti e mantenendo, comunque, ogni responsabilità nei confronti del Comune”.*

In base all'articolo sopra riportato, dunque, il suddetto Dirigente ritiene che Roma Metropolitane sia autorizzata a stipulare contratti per affidare a terzi (in questo caso Metro C S.p.A.) prestazioni correlate alle attività di Convenzione e non sarebbe previsto che, per tali contratti, debba ricevere la preventiva autorizzazione dall'Assemblea Capitolina.

Di contro, l'odierno Amministratore di Roma Metropolitane, durante l'audizione tenutasi nel mese di ottobre 2014 presso la Commissione Speciale Metro C, ha argomentato quanto segue:

- in ragione dei compiti assegnati a Roma Metropolitane dalla succitata Convenzione, che regola i rapporti tra la società medesima ed il Socio Unico (Roma Capitale), Roma Metropolitane ha indetto, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15 febbraio 2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18 febbraio 2005, la gara per l'affidamento a Contraente Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 443/2001, nonché dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2002, della progettazione e della realizzazione della Linea C della metropolitana di Roma.
- In tema di sicurezza la citata Convenzione prevede all'art. 29 che *“Roma Metropolitane svolgerà altresì l'incarico di responsabile dei lavori per la sicurezza, di cui al D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia essa dovrà: ...omissis...”*
- La realizzazione della Linea C è disciplinata da una particolare normativa contenuta nel D.Lgs. 190/2002 *“Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”* in parte derogatoria rispetto alla normativa ordinaria sugli appalti pubblici.
- Successivamente alla pubblicazione del bando di gara, il predetto D.Lgs. 190/2002 è stato oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 189/2005 (pubblicato in G.U. il 22 settembre 2005). In particolare, a seguito di tali modifiche, l'art. 2 bis, comma 4, del D.Lgs 190/2002, ha previsto la possibilità, per il Soggetto Aggiudicatore, di affidare al Contraente Generale i compiti propri del Responsabile dei Lavori.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni Simonacci, con comunicazione del 18 ottobre 2005, prot. 5232, inviata in sede di gara a tutti i concorrenti invitati, ha comunicato l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 bis, comma 4,



del D.Lgs. 190/2002, così come modificato dal D.Lgs. 189/2005, per quanto concerne la possibilità di affidamento al contraente generale dei compiti del responsabile dei lavori per la sicurezza. All'uopo ha previsto che, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il Contraente Generale fosse tenuto ad indicare il nominativo del soggetto designato all'espletamento delle funzioni di Responsabile dei Lavori, nomina comunque condizionata al positivo gradimento del medesimo Responsabile del Procedimento. Il Responsabile dei Lavori avrebbe, a sua volta, provveduto alla nomina dei soggetti designati per l'espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva entro 10 giorni dalla formale ricezione del predetto gradimento.

Nella predetta comunicazione, Roma Metropolitane, ha inoltre precisato che gli eventuali maggiori oneri e costi conseguenti allo svolgimento delle funzioni di Responsabile dei Lavori erano da intendersi compresi nei prezzi contrattuali e pertanto interamente a carico del Contraente Generale.

- Nel contratto di appalto sottoscritto dall'Amministratore Delegato *pro tempore* di Roma Metropolitane, su mandato del Consiglio di Amministrazione, il 12 ottobre 2006 (rep. 89819), è stata recepita l'applicabilità all'affidamento in argomento delle previsioni del D.Lgs. 190/2002 così come modificate dal D.Lgs. 189/2005.

L'Assessore  
Dott. Guido Improta